

PROPOSTA DI:
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DI COMPETENZA
DEGLI ENTI LOCALI

CAPO PRIMO
LA SERIE PROCEDIMENTALE

TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

- AUTONOMIA NEGOZIALE -



L'Amministrazione è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali, le quali non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all'Amministrazione.

.. / .

ART.2

- FINALITA' -

Nella scelta del tipo contrattuale, nella selezione per la individuazione del contraente privato, nella regolamentazione contrattuale, nella esecuzione del contratto e in ogni altra evenienza riguardante la materia, l'Amministrazione è tenuta ad operare nel pieno rispetto dei principi e delle norme giuridiche dell'ordinamento statale, dell'ordinamento regionale, del proprio statuto e del presente regolamento.

In ogni caso, la scelta contrattuale deve risultare come la più opportuna per il perseguimento, nel massimo grado, dell'interesse pubblico che fa capo all'Amministrazione.

./.

ART.3

- IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO -

Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedurali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, l'Amministrazione è tenuta ad operare secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento.

Si intende per imparzialità il comportamento dell'Amministrazione neutrale rispetto agli interessi degli aspiranti contraenti e dei contraenti.

Si intende per buon andamento l'attività dell'Amministrazione che sia tesa alla soddisfazione nel migliore dei modi possibili dell'interesse pubblico cui il contratto è - direttamente o indirettamente - teso.

ART.4

- TIPOLOGIE CONTRATTUALI -

Nessuna tipologia contrattuale è esclusa dall'autonomia negoziale dell'Amministrazione, salva sempre la verifica dell'inerenza al soddisfacimento, anche solo strumentale, degli interessi pubblici in attribuzione.

Tuttavia, se trattasi di contratto innominato, non regolamentato né dalla normativa pubblicistica né da quella privatistica, e di scarsa diffusione nell'ordinamento giuridico, la deliberazione di contrattare deve essere adottata dal Consiglio comunale con l'indicazione della utilità del contratto stesso per gli interessi della comunità comunale.

TITOLO SECONDO

I CAPITOLATI

ART.5

- CAPITOLATI GENERALI -

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, provvederà all'adozione di un capitolato generale per i contratti di competenza dell'ente, con specifico riferimento di contratti di appalto di opere pubbliche, ai contratti di fornitura e ai contratti relativi alla resa dei servizi, nonché per quelle altre tipologie contrattuali di frequente utilizzazione.

Il capitolato generale dovrà essere portato a conoscenza degli aspiranti contraenti - eventualmente insieme con il capitolato speciale - in ogni caso di procedimento di gara pubblica o di trattativa intesa alla stipulazione di un contratto.

Tuttavia, nel caso della esistenza di uno specifico capitolato speciale, l'Amministrazione è esonerata dal dovere di portare a conoscenza degli aspiranti contraenti il capitolato generale e sarà sufficiente, in proposito, la conoscenza del solo capitolato speciale.

*/.

(segue art.5)

In ogni caso di gara pubblica ovvero anche a prescindere dalla gara, in ogni caso di stipulazione contrattuale, il privato aspirante contraente ovvero il privato contraente dovrà dichiarare di aver preso visione, a seconda dei casi, del capitolato speciale, del capitolato generale, ovvero di entrambi e di prestarvi adesione.

La visura e l'estrazione di copie dei capitolati è sempre consentita a chi vi abbia interesse secondo le regole generali sull'accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge n.241 del 1990 e alle norme regolamentari.

./.

ART.6

- CAPITOLATI SPECIALI -

I capitolati speciali contengono le regole relative alla disciplina di un singolo contratto.

Gli stessi dispongono sia per la fase procedimentale che per quella di esecuzione del contratto.

Essi vengono deliberati dalla Giunta Municipale in conformità delle regole del presente regolamento e, se esistente, di quelle del capitolato generale relative alla tipologia contrattuale nel cui genere ricade il contratto da stipulare.

I capitolati speciali esauriscono la loro efficacia con la chiusura della vicenda contrattuale per la quale sono stati posti in essere.

In nessun caso se ne può disporre l'applicazione per altri contratti, anche della stessa specie, se prima non si è proceduto alla verifica delle particolarità del nuovo contratto e ad una nuova formulazione del capitolato che tenga conto di queste particolarità.

TITOLO TERZO

LA DELIBERAZIONE DI CONTRATTARE

ART.7

- PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE -

Il Consiglio Comunale predispone i piani e programmi generali in materia di opere pubbliche, anche suddivisi per anni, relativamente al complesso delle opere pubbliche che si prevede potranno attuarsi all'arco temporale preso in considerazione.

Ogni anno, ovvero tutte le volte che se ne presenta la necessità, il Consiglio provvede ad aggiornare i piani e i programmi stessi.

I piani e i programmi di cui al primo comma del presente articolo sono formulati, per quanto possibile, per gruppi omogenei di opere pubbliche, sulla base delle esigenze reali della collettività e con riferimento alle possibilità di reperimento dei relativi fondi.

Nei piani e programmi possono essere previsti, oltre alla tipologia dell'opera, anche il costo presunto, le caratteristiche da possedere da parte dell'opera pubblica, i tipi di finanziamento da apprestare, gli eventuali contributi da richiedere, il modo di scelta

./.

(segue art.7)

del contraente e quant'altro il Consiglio riterrà opportuno di individuare.

In ogni caso, la mancanza degli elementi di cui al comma precedente non determina ineseguibilità dell'opera pubblica.

di...

ART.8

- PROGRAMMI PER ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI -

Il Consiglio comunale predispone, altresì, se ne avverte la necessità o l'opportunità, piani e programmi annuali o pluriennali anche con riferimento alle altre tipologie contrattuali, diverse dall'appalto di opere pubbliche, quali, ~~per~~ in particolare programmi ~~per~~ interventi di assistenza sociale, di pianificazione urbanistica, e per ~~servi~~ servizi di istituto -

ART.9

- RICERCHE PRELIMINARI -

Prima di procedere alla emanazione della deliberazione di contrattare, deve necessariamente procedersi ad opportune indagini di mercato, nonché a studi, informazioni e progettazioni di massima, a fine di disporre di un insieme di elementi circa la fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni, i caratteri dell'una e delle altre, lo stato della tecnica, i prezzi correnti quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

ART.10

- DELIBERAZIONE DI CONTRATTARE: CONTENUTO -

La deliberazione di contrattare deve essere sempre espressa riguardare una unica procedura di gara e un unico contratto, salvi casi previsti nei successivi articoli 12, 13 e 14 del present regolamento.

Essa deve necessariamente procedere sia il contratto che la procedura di scelta del privato contraente.

La medesima deliberazione di contrattare, ai sensi dell'art.5 della legge n.142 del 1990, deve obbligatoriamente contenere seguenti elementi:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

ART.11

- DELIBERAZIONE DI CONTRATTARE: COMPETENZA -

E' competente ad assumere la deliberazione di contrattare:

a) Il Consiglio comunale, se il contratto da stipulare riguarda un'opera pubblica o un'altra prestazione non preventivamente individuata nei piani e programmi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 del presente regolamento;

b) la Giunta municipale, nel caso in cui il contratto stesso concerna un'opera pubblica o qualsiasi altra prestazione contrattuale già preventivamente individuata nei piani e programmi medesimi.

ART.12

- CONTRATTI RIPETITIVI -

Nel caso si debba procedere a contratti soggetti a ripetizione nel tempo, come manutenzioni periodiche, somministrazioni, forniture d'uso, ecc., se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente, salvo l'adeguamento per effetto di indici automatici preventivamente indicati nella prima deliberazione di contrattare, non si fa luogo, in caso di rinnovo, ad una nuova deliberazione di contrattare.

*/

ART.13

- CONTRATTI DI ECONOMATO -

I contratti di economato, concernenti generi di cancelleria, piccole manutenzioni, ecc., non sono soggetti alla necessità di preventiva deliberazione di contrattare, *nei limiti e con le modalità previste nel regolamento di Economato*

A tal uopo, il responsabile del servizio ragioneria, nei limiti delle somme specificatamente stanziare e secondo un piano di massima sottoposto annualmente all'approvazione della Giunta municipale, può disporre direttamente la contrattazione, salva, in ogni caso, la verifica annuale ad opera della Giunta municipale.

ART.14

- CONTRATTAZIONE IN CASO DI URGENZA -

Nel caso di lavori da eseguire in presenza di eventi caratterizzati da straordinaria urgenza, tali che il ritardo possa essere elemento determinativo di danni irrimediabili alla collettività locale, i contratti possono essere stipulati senza preventiva deliberazione di contrattare e senza esperimento di gara.

Nella ipotesi suddetta, il Sindaco, a cui incombe l'onere della dichiarazione di indifferibilità mediante ordinanza, dovrà relazionare circa i caratteri di urgenza alla Giunta municipale nella prima seduta successiva e al Consiglio comunale entro trenta giorni dalla adozione dell'ordinanza stessa.

~~Similmente si procede in caso di contratti diversi dalla esecuzione di opere pubbliche.~~

.. / ..

TITOLO QUARTO
LA PUBBLICITA'

ART.15

- REGIME GENERALE DI PUBBLICITA' -

Il regime di pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è lo stesso previsto dalla normativa nazionale.

ART.16

- CARATTERE DELLA PUBBLICITA' -

In ogni caso di procedimento di gara, a prescindere dal regime di pubblicità di cui al precedente art.15, l'Amministrazione procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'indizione della gara.

Tale pubblicità si svolge con pubblicazione all'albo pretorio del Comune e con la pubblicazione di un estratto di uno o più quotidiani a larga diffusione nel territorio comunale.

Oltre tale pubblicità necessaria, è in facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ritenga la opportunità, procedere altresì ad altre forme di pubblicità, come manifesti murari, radio, televisione, ecc..

In ogni caso, se si tratta di gara di importo inferiore a 100 milioni di lire, è indispensabile la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

ART.17

- IL PREAVVISO DI GARA -

Il preavviso di gara pubblicato per estratto sui giornali quotidiani deve contenere:

- la denominazione dell'Amministrazione, con l'indicazione dell'Assessorato competente e dell'ufficio comunale dove è possibile rivolgersi;

- la precisa indicazione della prestazione che si richiede al privato contraente;

- la base presumibile del costo dell'opera o della diversa prestazione contrattuale;

- i requisiti da possedersi da parte degli aspiranti contraenti;

- gli eventuali documenti da allegare e le notizie da fornire;

- ogni altro elemento utile per la determinazione della prestazione contrattuale.

ART.18

- IL BANDO -

I bandi di concorso relativi a gare pubbliche vanno redatti dall'Amministrazione con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per la conduzione del concorso, ivi compresa la sorte dei progetti non risultati aggiudicari.

Se è stato formulato un capitolo speciale, il bando deve farvi riferimento e prevedere la sottoscrizione preventiva dello stesso da parte di tutti gli aspiranti contraenti.

Lo stesso vale nel caso sussista un capitolato generale.

./.

ART.19

- Avviso d'asta e lettera di invito -

Gli avvisi d'asta e le lettere di invito alla licitazione privata dovranno parimenti contenere tutte le indicazioni necessarie per la gara e le principali obbligazioni contrattuali.

E' ammesso il riferimento ai capitolati speciali e a quelli generali, con gli stessi incombenti di cui all'art. precedente.

“/”

Art. 20

- Albi ed elenchi -

L'Amministrazione può istituire albi ed elenchi di aspiranti contraenti di propria fiducia, distinti per le diverse tipologie contrattuali.

L'iscrizione, la verifica della permanenza dei requisiti e la cancellazione dagli stessi sarà regolata con apposita deliberazione consiliare.

L'iscrizione negli albi ed elenchi suddetti è condizione per la partecipazione alla gara della relativa tipologia contrattuale, ma l'Amministrazione può sempre accertare in concreto l'idoneità dell'iscritto alla esecuzione degli adempimenti contrattuali e può altresì invitare soggetti non iscritti negli albi ed elenchi stessi, qualora le caratteristiche del contratto stipulando lo consiglino.

Sono fatti salvi, in ogni caso, in relazione agli importi del contratto e alle tipologie contrattuali, i requisiti e gli accertamenti previsti dalla normativa nazionale.

Titolo quinto: La scelta del contraente

Art. 21

- La prequalificazione -

Allorquando l'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, sia per il numero dei concorrenti che per le particolarità della materia contrattuale, la stessa può procedere ad una prima selezione di aspiranti contraenti, sulla base di specifici criteri, e ammettere alla gara quelli tra questi che, in ragione di un punteggio minimo riportato, vengano considerati idonei o maggiormente idonei ad eseguire le obbligazioni contrattuali.

art. 22

- Asta pubblica -

L'asta pubblica si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel relativo avviso o bando di gara.

La stessa è posta in essere normalmente per i contratti nei quali l'Amministrazione è destinata ad assumere la parte attiva, come, per esempio, la vendita di beni.

./.

Art. 23

- Il procedimento di gara -

La gara per asta pubblica e' aperta a tutti coloro che intendono parteciparvi.

L'esclusione dalla stessa puo' avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti nell'avviso o nel bando ed e' pronunciata dal presidente della gara, se si procede con il metodo della scheda segreta, e dall'Amministrazione dopo l'aggiudicazione se si procede col metodo del pubblico banditore.

Art. 24

- Svolgimento della gara -

Il procedimento della gara mediante asta pubblica e' regolato dalle norme dell'avviso o del bando.

La gara e' presieduta da un funzionario dell'Amministrazione con

qualifica dirigenziale. *Deputato dal Segretario Generale*
tanto come alla natura del contratto

Le funzioni di segretario sono espletate dal ~~vice~~ segretario
o suo delegato generale, il quale e' tenuto a redigere il relativo verbale.

I partecipanti hanno diritto a far inserire a verbale le loro dichiarazioni.

La gara si considera deserta se non vengono presentate almeno due offerte considerate ammissibili.

no

Art. 25

- Il metodo della scheda segreta -

L'asta si svolge normalmente con il metodo della scheda segreta, consistente nella presentazione di un'offerta in busta chiusa, prima dello svolgimento della gara, secondo le modalita' indicate nell'avviso o nel bando, insieme con altra busta contenente i documenti eventualmente richiesti.

L'autorita' che presiede la gara procede dapprima all'apertura delle buste contenenti i documenti e, successivamente, per i candidati non esclusi, delle buste contenenti le offerte.

Art. 26

- Il metodo del pubblico banditore -

L'asta ha luogo con il metodo del pubblico banditore allorché essa è condotta direttamente in sede procedimentale, dove sono ammesse le offerte rispetto ad una base d'asta preventivamente determinata.

In tal caso, l'aggiudicazione resta condizionata al possesso dei requisiti da parte del soggetto aggiudicatario.

Art. 27

- Il verbale di aggiudicazione -

L'aggiudicazione viene disposta a favore dell'offerta risultata piu' conveniente.

Di essa viene dato atto nel relativo verbale.

Nel caso si proceda con il metodo della scheda segreta, il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto se sottoscritto dal Presidente di gara per l'Amministrazione, dal soggetto aggiudicatario, da due testimoni, in presenza del segretario della gara che funge da ufficiale rogante.

Se il soggetto aggiudicatario e' una societa', e' legittimato alla sottoscrizione il legale rappresentante della stessa o un suo procuratore generale o speciale.

./.

Art. 28

- Stipulazione successiva -

La stipulazione ha luogo successivamente all'aggiudicazione, nel caso si proceda con il metodo del pubblico banditore.

Art. 29

- Esclusione di esperimenti successivi -

Sono esclusi esperimenti migliorativi dell'offerta dopo l'aggiudicazione consacrata nel verbale di cui al secondo comma del precedente articolo 27.

.. / ..

Art. 30

- Licitazione privata -

La licitazione privata e' il modo di scelta ordinario del contraente privato. Essa va esperita in tutti i casi in cui non sia stabilito diversamente.

La licitazione si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali indicati nella lettera di invito.

Alla stessa possono partecipare soltanto i soggetti che siano stati preventivamente invitati dall'Amministrazione.

"/.

Art. 31

- Pubblicita' del pre-invito -

Allorquando si procede con avviso per richiesta di invito, l'avviso stesso e' soggetto alla pubblicita' stabilita dalla normativa a carattere nazionale e nell'articolo 18 del presente regolamento.

*/

Art. 32

- Esame delle richieste di invito -

Le richieste di invito sono esaminate dall'Amministrazione, anche a mezzo di un'apposita commissione, sia con riferimento alle dichiarazioni e alla documentazione fornite dai richiedenti e sia con riferimento ad accertamento disposti d'ufficio.

Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti. Esse vanno comunicate agli interessati.

./.

Art. 33

- Lettera di invito -

La lettera di invito alla licitazione privata, sia che consegua a preavviso di gara con richiesta di invito, sia che concerna il primo atto del procedimento di gara, deve contenere tutti gli elementi indicati nel precedente art. 19 del presente regolamento.

./.

Art. 34

- Modalita' procedurali -

Il procedimento di gara a licitazione privata e' diretto dall'autorita' che presiede la gara, ed e' aperto al pubblico.

Di esso viene redatto verbale a cura del segretario, nel quale devono essere inserite anche le dichiarazioni dei partecipanti.

Si procede dapprima all'apertura delle buste contenenti i documenti comprovanti i requisiti per la partecipazione alla gara e, successivamente, relativamente ai soli soggetti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.

Art. 35

- Esclusione dalla gara -

Se un partecipante non e' in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, lo stesso e' escluso dalla apertura delle buste contenenti le offerte.

L'esclusione e' pronunciata dal presidente di gara e di essa viene dato atto nel verbale insieme con le motivazioni dell'esclusione.

Se sorgono dubbi sull'interpretazione di una norma o sulla validita' di un documento e in tutti i casi necessari, il presidente puo' sospendere la gara, riservandosi di decidere, e comunicando *Mac* o il giorno e l'ora in cui riprendera' la gara.

Art. 36

- Carattere generale delle esclusioni -

L'esclusione puo' essere disposta esclusivamente per mancanza dei requisiti, e condizioni previsti nel bando di gara e/o nella lettera d'invito

Se si tratta di mera irregolarita', la gara prosegue, salva la necessita' della regolarizzazione. L'eventuale aggiudicazione resta subordinata all'avvenuta regolarizzazione nel tempo concesso dal presidente di gara.

Qualora un soggetto non rimasto aggiudicatario non provveda alla regolarizzazione nel tempo assegnatogli, lo stesso puo' essere escluso, a seconda della gravita' del comportamento, per una, per piu' o per tutte le gare future indette dall'Amministrazione.

Art. 37

- Commissione giudicatrice -

Alloquando si tratti di licitazioni ^{la esperienza con i vicini e le} particolarmente complesse, ~~prodotto di cui all'art. 24, 2° comma lettera b della legge 534/1977~~ può procedersi alla nomina di una apposita commissione giudicatrice.

Il Presidente della commissione, che è l'autorità che dirige la gara, ~~deve essere un funzionario dell'Amministrazione comunale con~~ ^{è nominato con i criteri di cui al prec. art. 24} ~~qualifica dirigenziale.~~ Gli altri membri dovranno essere in possesso di titoli culturali o professionali concernenti la materia delle prestazioni contrattuali o la materia dei contratti pubblici, estranee

~~Segretario della commissione è il vice segretario generale.~~
^{del Amm. del Comune}
In quanto al segretario generale e dovrà rivestire
la qualifica di dirigente -

Art. 38

- La valutazione delle offerte -

Le forme per la valutazione delle offerte sono quelle previste dall'art. 24 della legge n.584 del 1977, per le opere e lavori pubblici, e quelle di cui all'art. 15 della legge n.113 del 1981, per le forniture.

Le stesse forme si applicano altresì per le altre tipologie contrattuali.

Le offerte al rialzo sono ammesse soltanto per i contratti in cui l'Amministrazione è parte attiva.

*/.

Art. 39

- Offerte anomale -

Se si procede con offerte al ribasso, sono escluse quelle offerte che sono considerate anormalmente basse.

Sono tali quelle offerte che, a giudizio dell'Amministrazione o della commissione di gara, presentano uno scarto in meno rispetto alla media delle offerte superiore ad un limite preventivamente determinato nella lettera di invito o nel capitolato speciale.

La esclusione delle offerte anormalmente basse può essere pronunciata in qualsiasi momento, anche dopo l'aggiudicazione, previo esperimento dell'apposito procedimento contraddittorio previsto dall'art. 5 della legge n.14 del 1973 e con la esternazione delle ragioni dell'esclusione.

Art. 40

- Predisposizione di criteri -

Se si procede all'aggiudicazione con il metodo di cui all'art. 24 - punto b) - della legge n.584 del 1977, ovvero con quello di cui all'art. 15 - punto b) - della legge n.113 del 1981, l'Amministrazione predispone nel bando, nel capitolato speciale o nella lettera di invito i punteggi da attribuire alle varie categorie di elementi previsti nelle norme stesse e ritenute applicabili al contratto da stipulare.

Art. 41

- Verbale di aggiudicazione -

Della licitazione viene redatto apposito verbale, nel quale si da' atto del procedimento e si dichiara il soggetto aggiudicatario.

Lo stesso ha valore di contratto se si verificano le condizioni previste nell'art. 27 - terzo comma - del presente regolamento.

Negli altri casi, la stipulazione ha luogo con separato atto.

./.

Art. 42

- Appalto-concorso -

Si procede alla scelta del contraente privato mediante appalto-concorso in tutti i casi in cui la prestazione contrattuale che si richiede e' di carattere artistico, tecnico e scientifico, si' che risulta indispensabile che le soluzioni artistiche, tecniche o scientifiche vengano elaborate e proposte dagli aspiranti privati contraenti.

Art. 43

- Il bando di gara -

Nel caso dell'appalto-concorso, il bando di gara, pubblicizzato nelle forme previste dal presente regolamento, deve contenere l'indicazione dell'oggetto che si richiede con la prestazione contrattuale, indicando le caratteristiche di massima e quant'altro indispensabile per la redazione dei progetti da parte dei candidati.

Se, per la redazione dei progetti, si dovesse rendere necessario l'accesso a luoghi o l'acquisizione di elementi non nella disponibilita' dei candidati, l'Amministrazione puo' disporre dei propri poteri per consentire tali operazioni con le cautele che riterra' di adottare, anche a salvaguardia dei terzi.

./.

Art. 44

- Concorso di idee -

Si procede con il sistema dell'appalto-concorso anche nel caso di concorso di idee.

In tale evenienza, il soggetto di cui elaborato e' risultato vincitore ha diritto soltanto a conseguire il relativo premio, senza poter vantare diritti o interessi all'aggiudicazione di contratti per l'esecuzione dell'idea risultata vincitrice.

Il progetto, l'elaborato o la soluzione premiati divengono di proprieta' dell'Amministrazione.

I soggetti che hanno presentato gli elaborati non risultati vincitori non hanno titolo ad alcun compenso.

Tuttavia, l'Amministrazione puo' riconoscere agli stessi o a parte di essi, nel caso di pregevolezza dell'elaborato, una somma a titolo di rimborso spese.

Art. 45

- Commissione giudicatrice -

In ogni caso di appalto-concorso, si procede alla nomina di una commissione giudicatrice, composta di soggetti muniti di titoli culturali o professionali nella materia dei contratti pubblici o della specifica scienza, arte o tecnica, estranei all'Amministrazione Comunale.

Presidente della commissione stessa e' un funzionario del Comune con qualifica dirigenziale. Designato dal Segretario Generale.

Segretario della commissione e' un impiegato comunale appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 46

- Presentazione delle offerte -

I candidati devono presentare i documenti che comprovano il possesso dei requisiti e gli atti relativi all'offerta in due buste separate, secondo le indicazioni del bando di concorso.

Gli elementi che caratterizzano l'offerta sono indicati nel bando di concorso. Essi vanno distinti, in linea generale, in elementi attinenti al prezzo, elementi attinenti alle soluzioni tecniche (progetti, ecc.) ed elementi attinenti agli aspetti di garanzia e di assistenza (situazione finanziaria, economica, strutturale, garanzie prestate, assistenza tecnica, ecc.).

./.

Art. 47

- Criteri di massima -

Nella prima seduta, la commissione giudicatrice, prima di procedere alla valutazione degli elementi che caratterizzano le offerte, e' tenuta a stabilire i criteri di massima da seguire per la valutazione degli elementi medesimi.

"/

Art. 48

- Esclusioni -

L'esclusione dall'appalto-concorso puo' aver luogo esclusivamente per mancanza dei requisiti prescritti.

Essa deve essere, in ogni caso, motivata e comunicata al soggetto interessato, al massimo subito dopo l'intervento dell'aggiudicazione.

./.

Art. 49

- Proposta di aggiudicazione -

Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice formula la graduatoria dei soggetti ammessi e propone l'offerta da considerare complessivamente migliore, sulla base delle valutazioni effettuate.

Questa puo' anche non essere quella economicamente piu' conveniente.

“/”

Art. 50

- Atto di aggiudicazione -

La Giunta municipale, se ritiene di approvare il procedimento seguito dalla commissione giudicatrice e la proposta da questa formulata, aggiudica la gara al soggetto che ha formulato la proposta stessa.

Se non ritiene regolare il procedimento, rinvia gli atti alla commissione per la sanatoria, ove possibile, ovvero, se i vizi non sono sanabili, disapprova la graduatoria.

./.

Art. 51

- Rifiuto di aggiudicazione -

Se la proposta formulata dalla commissione giudicatrice e' considerata troppo onerosa per l'Amministrazione da un punto di vista finanziario, la Giunta municipale puo' deliberare di non procedere all'aggiudicazione.

"/

Art. 52

- Stipulazione successiva -

Dopo l'aggiudicazione, ha luogo la stipula del contratto fra l'Amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario, secondo le regole di cui ai successivi articoli 84, 85, 86 e 87.

"/

Art. 53

- Trattativa privata -

Si procede a trattativa privata nelle ipotesi previste dalla nomenclatura nazionale e, in ogni caso, a prescindere dall'importo, quando:

- a) una precedente gara sia andata deserta;
- b) vi sia indifferibile urgenza di ottenere la prestazione contrattuale;
- c) vi sia nella materia regimi di monopolio o privativa;
- d) per le caratteristiche tecniche della prestazione contrattuale vi sia un solo soggetto idoneo o disponibile ad assumere il contratto.

Può procedersi, altresì, a trattativa privata in tutti i casi in cui la spesa prevista sia inferiore a 100 milioni di lire.

./.